



TRIBUNALE DI BOLOGNA

Seconda sezione civile

Proc n. 9704/14

composto dai seguenti magistrati:

dott. Elisabetta Candidi Tommasi      Presidente

dott. Marco D'Orazi                      Giudice

dott. Marco Gattuso                      Giudice rel.

deliberando a scioglimento della riserva all'udienza del 14 aprile 2015, con termine di giorni venti per memorie, scadente il 4 maggio 2015, in ordine all'ammissibilità della azione proposta a norma dell'art. 140 bis d.lgs. n. 206 del 2005;

OSSERVA

1.

Con atto di citazione regolarmente notificato alla convenuta Hera s.p.a., il ricorrente proponeva azione collettiva ex art. 140 bis, d.lgs. n. 206 del 2005 con la quale lamentava l'applicazione dell'Iva in riferimento alla T.I.A., Tariffa di Igiene Ambientale, escussa dalla società resistente per il periodo «dal 2006 al 2012» in relazione al contratto perfezionato con la convenuta in riferimento all'appartamento sito in Ferrara, via G. Medini n. 15;

alla prima udienza il giudice delegato rilevava d'ufficio il difetto del contraddittorio in ragione della mancata notifica dell'atto di citazione nei confronti del pubblico ministero, posto che la domanda ex art. 140 bis, quinto comma d.lgs. n. 206 del 2005 si propone con atto di citazione notificato anche all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale adito, il quale può intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilità, e disponeva, pertanto, rinvio per la notifica anche nei confronti di quest'ultimo;




all'udienza del 14 aprile 2015 il Collegio, rilevata la mancata costituzione del P.M. e dopo ampia discussione con i difensori delle parti, riservava la decisione in ordine all'ammissibilità dell'azione collettiva risarcitoria (cd. azione di classe o *class action*), rilevando preliminarmente a norma dell'art. 101 secondo comma c.p.c. questione rilevabile d'ufficio -ed assegnando all'uopo termine alle parti di giorni venti per memorie- in ordine alla legittimazione attiva del ricorrente con riguardo ai fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della legge del 23 luglio 2009 n. 99 che, come noto, ha modificato l'articolo 140 bis d.lgs. n. 206 del 2005; rilevava, difatti, il Collegio come soltanto in seguito a tale modifica l'azione collettiva possa essere proposta anche da un solo componente della classe e come tale innovazione legislativa trovi applicazione soltanto per gli illeciti successivi all'entrata in vigore della Legge 23.07.2009 n° 99 e dunque dal 15 agosto 2009;

2.

si deve osservare, preliminarmente, come soltanto la parte attrice abbia depositato memoria autorizzata, mentre la parte convenuta non ha depositato alcuna memoria entro il termine scadente in data 4 maggio 2015, mentre della memoria successivamente depositata non può tenersi conto in quanto, per l'appunto, tardiva;

3.

con riguardo all'ammissibilità della domanda, si deve osservare, quindi, come risulti fondata la questione rilevata d'ufficio relativa alla carenza di legittimazione attiva dell'attore con riguardo a tutti i fatti accaduti prima del 15 agosto 2009, posto che, come detto, la legge del 23 luglio 2009 n. 99, che ha consentito la proposizione dell'azione collettiva anche da parte di un solo componente della classe, trova applicazione soltanto per gli illeciti successivi alla sua entrata in vigore avvenuta il 15 agosto 2009 (art. 49, secondo comma L.23 luglio 2009, n. 99: «le disposizioni dell'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano agli illeciti compiuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge»);



per i fatti verificati dal 2006 al 14 agosto 2009 l'azione proposta è, dunque, certamente inammissibile per carenza di legittimazione attiva dell'attore;

4.

si deve parimenti rilevare l'inammissibilità della domanda anche per gli illeciti compiuti successivamente al 15 agosto 2009, in quanto manifestamente infondata a norma dell'art. 140 bis, sesto comma d.lgs. n. 206 del 2005 («la domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi ovvero quando il giudice non ravvisa l'omogeneità dei diritti individuali tutelabili ai sensi del comma 2, nonché quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe»), per le seguenti ragioni;

presupposto della domanda svolta dalla parte attrice è la natura tributaria attribuita alla tariffa di igiene ambientale escussa dal gestore, con la conseguente affermata illegittimità dell'applicazione dell'Iva in quanto concretante applicazione di un tributo su un tributo;

nella specie, tuttavia, si deve osservare come l'art. 238 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, entrato in vigore in data 29 aprile 2006, in sostituzione della pregressa Tariffa di Igiene Ambientale (cd. TIA/1), abbia istituito la «Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani» (cd. TIA/2) espressamente indicando che la medesima «*costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani*», di talché deve assumersi la sua natura di corrispettivo per la prestazione svolta e non di tributo;

si deve osservare, inoltre, come successivamente il legislatore con l'articolo 14, comma 33 d.l. 31 maggio 2010, n. 78 («Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica») abbia espressamente disposto, con norma avente natura interpretativa, che «le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che *la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria*» (corsivo aggiunto);

la natura non tributaria della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (e la natura interpretativa della norma) è stata espressamente riconosciuta dalla S.C. (Corte di



Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 5831 del 13/04/2012: «la tariffa di igiene ambientale non è assoggettabile ad I.V.A. per il periodo antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, attesa la sua natura tributaria, evidenziata anche dalla sentenza n. 238 del 2009 e dall'ordinanza n. 64 del 2010 della Corte costituzionale; né assume alcun rilievo, per tale periodo, la *disposizione interpretativa* di cui all'art. 14, comma terzo, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, in quanto la stessa, *riconoscendo la natura non tributaria della tariffa* soltanto *con riferimento alla disciplina di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006*, costituisce un chiaro indice della volontà di non incidere sul diritto vivente fino alla data di entrata in vigore del medesimo testo normativo»); anche in altra decisione la Corte di Cassazione, affermando la natura tributaria della pregressa Tariffa di Igiene Ambientale, ha rilevato la sostanziale differenza fra le due fattispecie (Tariffa di Igiene Ambientale, da un lato, e Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, dall'altro) affermando univocamente che «una presunta sostanziale identità tra questa (*la Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani Ndr*) e la tariffa d'igiene ambientale (ancora per comodità, rispettivamente, TIA/2 e TIA/1), è il frutto di una forzatura logica del tutto inaccettabile», posto che «la tariffa integrata ambientale, di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, è stata istituita previa soppressione (e, dunque, in conseguente sostituzione) della tariffa d'igiene ambientale» (Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 3756 del 2012);

dunque non v'è ragione di dubitare che la Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani istituita nel 2006 non abbia natura tributaria, ma di corrispettivo per le prestazioni erogate dal gestore;

ne consegue che l'applicazione dell'IVA sulla Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (cd. TIA/2) è certamente legittima in quanto corrispettivo per prestazioni erogate;

nel caso di specie sin dalla comparsa di risposta la parte convenuta ha dedotto che nel territorio comunale di Ferrara a partire dal 1° gennaio del 2008 la medesima abbia fatto applicazione (non della Tariffa di Igiene Ambientale, TIA/1, ma della) della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (TIA/2); come si legge nella comparsa di risposta «nel caso di specie all'utenza del sig. \_\_\_\_\_ c.d. TIA-2 si applica con decorrenza 1° gennaio



2008» e la circostanza non è stata mai contestata dall'attore, per cui deve darsi per provata a norma dell'art. 115, primo comma c.p.c. (in forza del quale si deve assumere che non contestando il fatto nella prima difesa utile, la parte circoscrive il *thema probandum* e solleva dunque la controparte dall'onere di provarlo);

appare, allora, evidente come con riguardo agli illeciti dal 15 agosto 2009 al 2012 la domanda giudiziale dedotta dall'attore, residente nel detto comune, appaia manifestamente infondata;

5.

In ragione dell'assoluta novità delle questioni trattate (che hanno necessitato in ben due occasioni del rilievo di ufficio di questioni dirimenti, ad integrazione delle difese delle parti) sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite;

P.Q.M.

Visto l'art. 140 bis d.lgs. n. 206 del 2005,

DICHIARA l'inammissibilità della domanda;

DICHIARA l'integrale compensazione delle spese di lite.

MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Bologna il 14 maggio 2015, nella camera di consiglio della seconda sezione.

Il presidente

(Elisabetta Candidi Tommasi)

*Elisabetta Candidi Tommasi*

il giudice est.

*(Marco Gattuso)*

Depositato in Cancelleria

20 MAG 2015

